

Oggetto Presa d'atto della sentenza n. 3268/2024 del Consiglio di Stato - Provvedimento d'imposizione di Obblighi di servizio pubblico all'OE GRANDA BUS ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007.

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina:

1. di prendere atto della sentenza n. 3268/2024 con cui il Consiglio di Stato, nell'accogliere il ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, V, n. 215 del 12 gennaio 2022, ha dichiarato la nullità della determinazione del direttore generale n. 227 del 31 marzo 2023 e di tutti gli altri atti, presupposti e conseguenti, relativi al procedimento finalizzato alla proroga di cui all'art. 4, par. 4 del Reg CE 1370/2007, in relazione all'art. 24, co. 5 bis, del D.L. n. 4/2022 relativi del contratto che regola i SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO URBANO ED EXTRAURBANO AFFERENTI AL BACINO SUD, per il periodo 01/01/2023-30/09/2026 da sottoscrivere con l'OE GRANDA BUS con sede in VIA CIRCONVALLAZIONE 19 12037 SALUZZO (CN) (C.F.02995120041- P.IVA 02995120041);
2. di imporre ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007, per le ragioni espresse in motivazione, all'OE GRANDA BUS con sede in VIA CIRCONVALLAZIONE 19 12037 SALUZZO (CN) (C.F.02995120041- P.IVA 02995120041), l'osservanza degli obblighi di servizio dettagliati nell'Allegato A per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento.

Motivazione

L'operatore economico GRANDA BUS, C.F. 02995120041 - P.IVA n. 02995120041, con sede in VIA CIRCONVALLAZIONE 19 - 12037 SALUZZO (CN) ha sottoscritto per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri, per i territori di competenza di ciascun Ente concedente, i seguenti contratti di servizio:

- A) Rep. n. 19875 del 30/3/2010 con la Provincia di Cuneo;
- B) Rep. n. 10977 del 28/12/2004 con la Città di Cuneo;
- C) Rep. n. 11805 del 28/12/2010 con il Comune di Alba;
- D) Rep. n. 18358 del 14/6/2011 con il Comune di Bra;
- E) Rep. n. 7172 del 01/10/2010 con il Comune di Mondovì;
- F) Rep. n. 22233 del 16/07/2010 con il Comune di Savigliano;
- G) Rep. n. 7169 del 07/07/2010 con il Comune di Fossano;
- H) Rep. n. 140 del 06/07/2011 con il Comune di Saluzzo;

I servizi di trasporto pubblico locale su gomma per la Conurbazione di Cuneo, già oggetto del contratto di cui alla precedente lettera a) sub B), mediante stipulazione di apposita convenzione tra la Città di Cuneo e la Provincia di Cuneo, sono confluiti nel contratto sub A), con decorrenza dal 01.08.2015.

In attuazione dell'art. 10, c. 4-bis della L.R. Piemonte n. 1/2000, come modificata dalle LL.RR. nn. 1/2000 e 15/2015, con sottoscrizione di specifiche Convenzioni, la titolarità dei contratti di servizio indicati alla precedente lett. a) è stata trasferita all'Agenzia della mobilità piemontese.

Con determinazione dirigenziale dell'Agenzia n. 549 del 21 novembre 2016, in virtù dell'espressa opzione contenuta all'art. 2.3 dei medesimi contratti, è stato disposto il rinnovo fino al 22.12.2019 dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti il bacino di Cuneo eserciti dal Consorzio Granda Bus, compresi quelli di Saluzzo, Savigliano e Fossano il cui trasferimento all'Agenzia è avvenuto in data successiva.

In data 21 dicembre 2016 è stato sottoscritto l'“Atto per il rinnovo dei contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale afferenti il bacino di Cuneo” avente durata dal 23/12/2016 al 22/12/2019.

Con determinazione dirigenziale n. 313 del 27 maggio 2019 è stata determinata la proroga del contratto di servizio in scadenza il 22/12/2019 ai sensi dell'art. 4, par. 4, del Reg. CE 1370/2007, definendone il nuovo periodo di validità dal 23/12/2019 al 09/06/2024.

In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato V, n. 215 del 12 gennaio 2022, con determinazione n. 901 del 22/12/2022 il termine finale è stato ridotto al 22/12/2022 confermando in capo all'Operatore Economico GRANDA BUS, sino al 31/03/2023, l'imposizione degli Obblighi di Servizio Pubblico ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007 già previsti dal contratto che regolava la concessione dei servizi di TPL.

La D.G.R. n. 52-6344 del 22/12/2022 “Legge regionale 1/2000, art. 4, Indirizzi per la Redazione del Programma Triennale dei servizi di Trasporto pubblico locale 2023-2025 e Disposizioni transitorie per il finanziamento dei servizi per l'anno 2023” ha definito il percorso per la redazione del Programma Triennale dei servizi 2023-2025 disponendo, fra l'altro, l'applicazione a tutti i contratti di servizio in essere, ove possibile, la proroga ex art. 24 comma 5 bis D.L. 4/22 convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2022 n. 25, c.d. Proroga per investimenti.

Il CdA dell'Agenzia, con delibera n. 13 del 9/05/2023, ha confermato l'adozione degli indirizzi, già individuati con la Delibera n. 4/2023, da perseguire nella stipula delle cd “proroghe per investimenti”.

Con Determinazione n.433 del 16/06/2023 è stato dato avvio al procedimento per la definizione della cd. “proroga per investimenti (L. 25/22)”, approvando il documento “Affidamento dei servizi di TPL cd “Proroga per investimenti (L. 25/22)” - Linee guida ed elementi di riferimento per la definizione del programma di investimenti e redazione del Piano Economico Finanziario e la documentazione tecnica che le aziende devono presentare contestualmente all'istanza di proroga: una relazione con contenuto prevalentemente descrittivo e due file Excel (Dati Tecnici.xlsx, Dati Economici - PEF.xlsx) contenenti i dati quantitativi e lo sviluppo del Piano Economico Finanziario; è stato previsto che tali documenti compilati costituissero specifici allegati dell'atto aggiuntivo di regolazione del periodo di proroga.

In virtù di quanto disposto della DGR n. 52-6344 del 22 dicembre 2022, con DD n. 227 del 31/03/2023 il periodo d'imposizione degli obblighi di servizio è stato esteso fino al 30/06/2023, per le finalità di definizione e stipula degli atti di proroga, e successivamente esteso fino al 30/09/2023 con Determinazione n.483 del 30 giugno 2023, in attesa di ricevere la Relazione e la documentazione tecnico-economica di cui al precedente paragrafo.

L'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Relazione sugli affidamenti redatta secondo la normativa e gli atti regolamentatori vigenti (Reg. (CE) 1370/2007, Delibere ART n° 48/2017 e n° 154/2019) approvata con deliberazione n. 15 dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia in data 6/6/2023.

L'Agenzia ha inoltre pubblicato un Estratto dalla Relazione sugli affidamenti dei servizi di TPL - anno 2022, concernente le sole tematiche relative alle proroghe per investimenti previste dall'art. 4, paragrafo 4 del Regolamento CE 1370/2007 e dall'Art. 24 comma 5-bis del D.L. del 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25.

Nell'ambito del procedimento avviato con la citata determinazione 433/2023, è pervenuta da parte dell'OE l'istanza di proroga e la documentazione integrativa².

Con DD n. 736 del 19/10/2023 è stata concessa la proroga del servizio ai sensi dell'Art. 24 comma 5-bis del D.L. del 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2022 n. 25.

Con DD n. 55 del 23/01/2024 è stato approvato il testo dell'atto aggiuntivo del contratto che avrebbe regolato la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano afferenti al bacino Sud, per il periodo 01/01/2023-30/09/2026 da sottoscrivere con l'OE GRANDA BUS, con i relativi allegati, definendo il valore complessivo dell'Atto aggiuntivo in € 176.978.562,48 oltre IVA di cui € 98.957.425,65 oltre IVA per compensazioni economiche degli obblighi di servizio.

In data 10/04/2024 è stata pubblicata la sentenza n. 3268/2024 con cui il Consiglio di Stato, nell'accogliere il ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, V, n. 215 del 12 gennaio 2022, ha dichiarato la nullità della determinazione del direttore generale n. 227 del 31 marzo 2023 e di tutti gli altri atti, presupposti e conseguenti, relativi al procedimento finalizzato alla proroga di cui all'art. 4, par. 4 del Reg CE 1370/2007, in relazione all'art. 24, co. 5 bis, del D.L. n. 4/2022 dei servizi già contemplati nel contratto di servizio il cui termine era stato ridotto in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 215/2022.

Risultano colpiti dalla declaratoria di nullità anche le determinazioni 736 del 19/10/2023, n. 771 del 25/10/2023 e n. 55 del 23/01/2024.

Il Consiglio di Stato ha ordinato altresì all'Agenzia della Mobilità Piemontese di dare esatta esecuzione alla citata sentenza del 215/2022 nei termini indicati in motivazione dovendo l'Agenzia "attivare le procedure per l'affidamento dei servizi ai sensi del Regolamento CE 1370/2007".

Al fine di dare esatta esecuzione alla sentenza, ovvero attivare le procedure per l'affidamento dei servizi ai sensi del Regolamento CE 1370/2007, si conferma che con riferimento agli obblighi di informazione previsti dal Regolamento 1370/2007 all'art. 7, paragrafo 2, essi si danno per assolti con la pubblicazione dell'Avviso di preinformazione sul Supplemento della Gazzetta ufficiale dell'UE 2022/S 002-004179.

L'avviso ha ad oggetto la "concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nel Bacino Sud-(Ovest) della Regione Piemonte" e contemplava i Servizi di trasporto pubblico interurbano su autolinea della Provincia di Cuneo, il Servizio di trasporto pubblico urbano-suburbano su autolinea di Comuni e Conurbazioni della Provincia di Cuneo (compresa la Città capoluogo), il Servizio di funicolare del Comune di Mondovì.

L'avviso prevede che siano attivate delle sedute di consultazione in cui trattare i seguenti temi: eventuale suddivisione in lotti dell'affidamento, requisiti tecnici ed economici per la partecipazione, criteri di aggiudicazione, messa a disposizione di beni, trasferimento di personale e standard sociali, obblighi di servizio pubblico, compensazioni e criteri di copertura finanziaria, obiettivi di qualità e penalità applicabili, obiettivi di efficienza economica, Piano Economico Finanziario e separazione contabile, tariffe e modalità di loro aggiornamento.

Tutto ciò è necessario per predisporre la documentazione di gara prevista dalla Delibera ART 154/2019, in via di modificazione ad esito della procedura di consultazione avviata dall'ART con deliberazione n. 189/2023 (Consultazione pubblica sul documento contenente la revisione della delibera n. 154/2019 in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201), il cui termine è previsto per il 17/05/2024.

L'avviso sarà quindi aggiornato in relazione alle tempistiche necessarie all'espletamento delle procedure di consultazione di cui alla Delibera ART 154/2019-Misura 4, all'elaborazione della Relazione di affidamento di cui alla Delibera ART 154/2019-Misura 2, al tempo previsto per l'eventuale formulazione di osservazioni da parte dell'ART sulla Relazione di affidamento e sui documenti allegati³, ai tempi minimi previsti per la presentazione delle offerte, del procedimento di nomina della commissione giudicatrice, dei tempi necessari alla commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte. Considerati i tempi minimi previsti per le predette fasi, si ritiene sin da ora che il tempo minimo per addivenire all'aggiudicazione della concessione non possa essere inferiore a 440 giorni⁴.

Ad esito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3268/2024, essendo stato interrotto il procedimento finalizzato alla proroga di cui all'art. 4, par. 4 del Reg CE 1370/2007, in relazione all'art. 24, co. 5 *bis*, del d.l. n. 4/2022 del contratto che regola la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano afferenti al bacino Sud del Piemonte, al fine di scongiurare il pericolo d'interruzione di servizio da parte dell'OE GRANDA BUS, si ritengono sussistenti le condizioni previste dall'articolo 5, par. 5, del Regolamento CE n. 1370/2007⁵ per imporre all'OE gli obblighi di servizio dettagliati nell'allegato A al presente provvedimento.

La durata temporale degli obblighi di servizio imposti è limitata a 12 mesi dalla data del presente provvedimento ferma restando la necessità di variare il termine in funzione dell'andamento della procedura di affidamento del contratto che regolerà la concessione di servizio e della data di avvio dell'esecuzione del contratto da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario.

Attenzione

La quantificazione delle compensazioni economiche connesse agli obblighi di servizio imposti sarà effettuata con un successivo provvedimento fermo restando che le stesse compensazioni saranno definite ai sensi dell'Allegato al Regolamento CE n. 1370/2007.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 l'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Piemonte nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 24 aprile 2024

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 24 aprile 2024	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 8 del 8 marzo 2023, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese.

² Segnati al protocollo dell'Agenzia con i seguenti numeri: 8468/2023, 8629/2023, 10172/2023, 13553/2023, 586/2024, 3301/2024, 4053/2024

³ Delibera ART 154/2019 – Misura 4/13 come integranda dal documento in consultazione ex Delibera ART 189/2023: *Il (Piano di Accesso al Dato) PAD redatto dall'EA è trasmesso all'Autorità contestualmente alla RdA e costituisce parte integrante sia della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, sia del relativo CdS*

Delibera ART 154/2019 – Misura 13/6 come integranda dal documento in consultazione ex Delibera ART 189/2023: *Nell'ambito della RdA, l'EA descrive le modalità di identificazione, valutazione e allocazione dei rischi connessi all'esercizio del servizio oggetto di affidamento e le relative misure di mitigazione. La matrice dei rischi redatta dall'EA è trasmessa all'Autorità contestualmente alla RdA e costituisce parte integrante sia della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, sia del relativo CdS. La matrice riporta i riferimenti del CdS in cui sono disciplinati gli adempimenti contrattuali connessi ai rischi individuati.*

Delibera ART 154/2019 – Misura 14/3 come integranda dal documento in consultazione ex Delibera ART 189/2023: *Il PEF simulato è trasmesso all'Autorità contestualmente alla RdA. L'EA, nell'ambito della RdA, descrive la metodologia e i criteri adottati per definire il PEF simulato. L'EA rende noto nella documentazione di gara il solo corrispettivo risultante dal PEF simulato.*

Delibera ART 154/2019 – Misura 16/4 come integranda dal documento in consultazione ex Delibera ART 189/2023: *I KPI adottati sono trasmessi all'Autorità contestualmente alla RdA. L'EA, nell'ambito della RdA, descrive le modalità di scelta dei KPI e i relativi risultati attesi. In caso di affidamento con gara, i KPI possono essere oggetto di offerta migliorativa da parte dei PG, sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall'EA ai sensi della Misura 20*

Delibera ART 154/2019 – Misura 20/5 come integranda dal documento in consultazione ex Delibera ART 189/2023: *Nell'ambito della RdA, l'EA descrive i criteri di aggiudicazione, anche in relazione agli obiettivi del nuovo affidamento.*

⁴ Misura 4.6 Delibera ART 154/2019: *“In caso di affidamento con gara, l'EA esperisce una consultazione, da concludersi entro 60 giorni e, comunque, in tempo utile per la pubblicazione della documentazione che disciplina la procedura di affidamento...”* – Misura 2.2 Delibera ART 154/2019 *“L'EA redige un'apposita Relazione di Affidamento (di seguito: RdA), secondo gli schemi- tipo di cui all'Annesso 8, che costituisce parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, pubblicata sul sito web istituzionale dell'EA e contestualmente trasmessa all'Autorità ai fini di vigilanza, volta a garantire adeguate condizioni di trasparenza e la valutazione della legittimità delle scelte effettuate. L'Autorità può formulare osservazioni entro 60 giorni dal ricevimento della predetta RdA....”* – Delibera ART 154/2019 – Misura 23: 1. *Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori, il termine di presentazione delle offerte, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, non può essere inferiore a 110 giorni dalla pubblicazione del bando di gara o dell'invio della lettera di invito, ed è individuato in funzione della complessità dei servizi oggetto di affidamento e della valutazione degli investimenti. 2. L'EA può prevedere un termine inferiore nel rispetto dei limiti previsti per legge, tenuto conto della specificità e/o minore complessità della procedura di affidamento o del servizio interessato, riportando adeguatamente nella documentazione di gara le motivazioni di tale scelta”* - art. 92 del D. Lgs. 159/2011 informazione antimafia

⁵ *“L'autorità competente può adottare provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di una tale situazione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta o di un accordo formale per prorogare un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. Il periodo in relazione al quale i contratti di servizio pubblico sono aggiudicati, prorogati o imposti con provvedimenti di emergenza non supera i due anni”*